Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Martedì, 1° luglio** | **Numero 155**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero. (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 963 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni sessanta, un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Spezia », con sede in Spezia, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2.

Lo Stato concede all'ente di cui al precedente articolo:

1° la esecuzione:

a) dei lavori di ampliamento e sistemazione del porto mercantile di Spezia che ancora restano da eseguire su quelli autorizzati dalle leggi 13 luglio 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542;

b) delle altre opere di sistemazione di detto porto, di cui al progetto a firma degli ingegneri L. Luiggi e S. D'Anna, in data 12 marzo 1919, redatto sulle tracce del piano regolatore in data 31 agosto 1917, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 giugno 1918;

2° la gestione, per anni sessanta dalla data del presente decreto, delle banchine, dei piazzali e dei meccanismi compresi nelle opere suddette, e di quelli esistenti tra l'attuale capitaneria di porto e la località Fossa Mastra.

Art. 3.

L'ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

c) due membri (uno in rappresentanza dell'Amministrazione della marina mercantile e l'altro delle ferrovie dello Stato) nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

d) un membro nominato dal ministro della marina;

e) un membro nominato dal ministro del tesoro;

f) un rappresentante del comune di Spezia, nominato dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

g) un rappresentante della Camera di commercio di Spezia;

h) un rappresentante della provincia di Genova;

i) un rappresentante della provincia di Parma, nominati dai rispettivi Consigli provinciali anche fuori del loro seno.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante R. decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio d'amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre 6 mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro 6 mesi dalla data del presente decreto, presentare al ministro dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'ente mano a mano dovrà presentare, in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi il cui ammontare superi le L. 100.000.

Le varianti, che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere detta approvazione quando importino una spesa superiore di oltre L. 50.000 a quella preventivata, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo inferiore agli anzidetti saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'ente con l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Tutti i lavori, di cui all'art. 2, dovranno essere ultimati entro il termine di anni dodici dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'ente sospendesse l'esecuzione delle opere, ovvero se queste non venissero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla scadenza di detti termini, la concessione potrà essere risoluta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto di ufficio in danno dell'ente, e. in caso di sua insolvibilità, in danno del comune di Spezia.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà per il collaudo, eseguito il quale, restituirà gli atti all'ente per la approvazione quando le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo avere avuto avviso dall'ente che si è provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i corpi consultivi prescritti, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga superi le L. 50.000.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, verrà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'ente le opere e gli arredamenti di cui gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2.

Art. 9.

Per far fronte alle spese che gli competono l'ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) contributo dello Stato, nella misura di cui all'articolo seguente;

b) contributo, nella misura di legge, degli enti interessati alle dette opere;

c) proventi di concessioni di uso o di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

d) proventi di tasse portuali;

e) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione;

f) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa;

g) residui attivi che risultassero disponibili per la gestione dei meccanismi affidati alla Camera di commercio, al momento del passaggio di tale gestione all'ente.

Art. 10.

Il contributo dello Stato, che non potrà mai superare la somma complessiva di 18 milioni, sarà versato in 10 annualità posticipate di L. 1.800.000 ciascuna, su domanda dell'ente, corredata di documenti, da cui risulti che la spesa, già sostenuta dall'ente stesso, superi di almeno un quarto l'importo delle rate già corrisposte e di quelle di cui si chiede il pagamento.

Quando le annualità versate abbiano raggiunto la somma di lire 13.500.000, l'erario sospenderà la corresponsione delle rimanenti L. 4.500.000 qualora l'ente non abbia eseguita la costruzione del molo.

Se l'ente, in qualunque epoca, vi provvedesse, lo Stato, ad opera ultimata, provvederà al pagamento delle L. 4.500.000, ferma restando la rateazione di cui sopra.

I contributi degli enti determinati in quote proporzionali all'importo dei lavori eseguiti saranno versati direttamente all'azienda portuale nell'esercizio successivo a quello in cui vennero eseguiti.

Art. 11.

È data facoltà all'ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale, che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta, per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto.

La tassa di cui alla lettera *a*) verrà accertata e riscossa con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *b*) verrà

accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'ente portuale.

Art. 12.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione.

Art. 13.

Le tariffe e condizioni per l'esercizio ad uso pubblico delle aree e relative opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, in seguito ad accordi con l'ente concessionario.

Art. 14.

Le banchine, i piazzali e gli altri immobili di cui all'art. 2, saranno consegnati all'ente, a sua richiesta, a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per le aree e meccanismi attualmente concessi ai terzi, e per i fabbricati dati in fitto, l'ente subentra in tutti i diritti dello Stato verso gli attuali concessionari ed affittuari.

L'ente potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 15.

Durante il periodo della concessione, l'ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi;

b) alle sostituzioni o rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione;

d) alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura di acqua ai cessi e latrine, sempre nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Art. 16.

Al termine della concessione l'ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruito durante la concessione.

Art. 17.

L'ente dovrà, entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti marittimi e ferroviari il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, nonchè altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

L'avanzo netto risultante dal rendiconto annuale dell'esercizio sarà devoluto a costituire un fondo di riserva fino a che non abbia raggiunto la somma di un milione.

Raggiunta tale somma, gli ulteriori superi attivi saranno devoluti alla esecuzione di opere di miglioramento del porto ed alla fine della concessione saranno, insieme al fondo di riserva, devoluti allo Stato.

Art. 18.

Se nel periodo di ammortamento delle spese di costruzione, i contributi e proventi di cui all'art. 10 non bastassero a coprire le spese di costruzione e di esercizio e non vi si potesse sopperire col fondo di riserva, la differenza emergente dal rendiconto annuale dovrà essere pagata dal comune di Spezia, salvo ad esserne reintegrato cogli utili che risultassero dai bilanci successivi fino alla scadenza della presente concessione.

Art. 19.

I contratti stipulati dall'ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'ente stesso.

Art. 20.

Le opere di cui all'art. 2 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 21.

Le controversie fra lo Stato e l'ente, in dipendenza della presente concessione, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno dall'ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, cui spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta ad altro gravame che il ricorso in Cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio, come sopra costituito.

Art. 22.

Nell'ambito del porto potrà essere creato un deposito franco in base a progetto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 23.

Tutti i redditi di qualsiasi specie di pertinenza dell'ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'ente stesso, sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Rispetto poi alle tasse di registro e bollo, ipotecarie e di concessione governativa, tutti gli atti e contratti dell'ente autonomo sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 24.

Per corrispondere all'ente il contributo dello Stato di cui all'art. 10, a partire dall'esercizio finanziario 1920-921 sarà stanziata per un decennio nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici la somma di annue L. 1,800,000, ivi compresi i fondi disponibili su quelli già autorizzati per il porto di Spezia.

Art. 25.

Con decreto dei ministri competenti, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'ente.

L'ente non potrà assumere che personale di cittadinanza italiana, salvo giustificate eccezioni, da ammettersi soltanto per il personale subalterno.

Art. 26.

L'Ente, su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, dovrà porre a disposizione di essa l'area necessaria per le costruzioni che potranno occorrere per i servizi doganali.

Art. 27.

Nella discussione di questioni che interessino, direttamente od indirettamente, l'Amministrazione doganale, verrà chiamato ad intervenire nel Consiglio di amministrazione il direttore della dogana di Livorno o, per sua delegazione, il capo della dogana di Spezia.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — MEDA — STRINGHER — DE NAVA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1007 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo

Nello stato di previsione della spesa del ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le seguenti variazioni:

A) Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche . . .	6,000 —
Cap. n. 17. Sussidi ad impiegati, ecc.	1,500 —
Cap. n. 63. Corpo R. equipaggi - Compensi per servizi straordinari, ecc.	60,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	67,500 —

B) Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 103. Materiale per la costruzione di nuove navi, ecc.	67,500 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — STRINGHER — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1008 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, **n. 1217**;

Veduta la legge 12 luglio 1896, n. 293, e il regolamento approvato con **R.** decreto 3 dicembre 1896, n. 592;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi di guerra, candidati ad esami nelle scuole medie e magistrali, è consentita, con le modalità e norme che saranno stabilite da apposite istruzioni, la dispensa totale da quelle prove che essi non siano in grado di sostenere per assoluta inabilità dipendente dalla perdita totale degli organi necessari, e la dispensa parziale da quelle che per grave lesione degli organi stessi, determinante una parziale inabilità, non possono sostenere in condizioni normali.

Art. 2

Le prove per le quali è concessa la dispensa totale sono, sempre che sia possibile, sostituite con prove equipollenti, nelle forme e nei modi che saranno determinati dalle istruzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

I mutilati o invalidi che negli esami di licenza dalle sezioni professionali degli Istituti tecnici vengano totalmente dispensati da una o più prove di discipline, che nelle istruzioni di cui all'art 1° saranno dichiarate specificatamente necessarie per l'esercizio della professione, cui ciascuna sezione abilita, ottengono uno speciale attestato di licenza, che non è valido per l'esercizio della professione.

Fermo restando il disposto degli articoli 92 e 100 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217, i mutilati e gli invalidi che vengano totalmente dispensati per qualsiasi disciplina da una o più prove normalmente prescritte per la licenza dalle scuole magistrali, ottengono uno speciale attestato di licenza che non è valido per conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Quelli però fra i candidati che, pur non potendo dar prova della conoscenza delle discipline di cui nei commi precedenti per la materiale impossibilità di eseguire le operazioni od esercitazioni necessarie, dimostrino, o contemporaneamente all'esame, o in sessioni successive, coltura ed attitudini specifiche tali da metterli in grado di esercitare con piena validità legale la professione o l'insegnamento elementare mercè l'aiuto di altri, possono a tale effetto ottenere il diploma di licenza, quando i relativi atti d'esame siano approvati dal Ministero dell'istruzione pubblica, udito il parere dell'Ispettorato delle scuole medie e normali.

Art 4

Gli interessati per ottenere le dispense parziali o totali di cui agli articoli precedenti devono farne domanda al capo dell'Istituto corredandola di documenti rilasciati dall'autorità sanitaria militare, da cui risulti la loro condizione di mutilati od invalidi di guerra, la natura della mutilazione o invalidità e la conseguente annullata o diminuita capacità funzionale degli organi lesi.

Il Consiglio degli insegnanti, in base ai documenti prodotti e tenendo conto delle particolari condizioni dei candidati da essi comprovate, stabilisce a quali fra le dispense o facilitazioni consentite nelle istruzioni di cui all'art. 1, ciascuno di essi abbia diritto.

Le domande di dispensa devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 23 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, ma per la sessione estiva d'esami del corrente anno potranno essere accettate oltre ai termini stessi.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili anche alle persone d'ambo i sessi che, o dalla nascita, o in conseguenza d'infermità o d'infortuni sofferti siano privi degli organi indispensabili per il compimento delle prove normali d'esame.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 1010 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 9 « Compensi per lavori e servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo di ogni specie, ecc., dello stato di previsione del Ministero dell'industria, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire cinquemila cinquecento (L. 5.500).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 1011 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 25 « Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale, ecc. », dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire cinquecentomila (L. 500.000) e di egual somma è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 79 « Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc. », dello stato di previsione medesimo, per l'esercizio predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 1011 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 94. Spese pei servizi del tesoro	10,000 —
Cap. n. 119. Spese di stampa	80,000 —
Cap. n. 123. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	1,650 —
Cap. n. 145. Mercedi e premi agli operai e loro superstiti, indennità, ecc. (carte valori) . .	100,000 —
Cap. n. 321 (Aggiunto). Spesa per la fornitura ai Comuni del Regno dei bolli, ecc. (in conto competenza)	65,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per

la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1015 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 80. « Personale di ruolo (Spese fisse) - (Avvocature erariali) »	75,000 —
Cap. n. 98. « Retribuzioni e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc. ».	30,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 995 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 44, 45 e 48 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, e l'articolo 30 del regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Vista la deliberazione in data 19 giugno 1918 della Camera di commercio e industria di Modena;

Udito il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Modena è autorizzata a imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio o industria nel proprio distretto camerale.

Art. 2.

La tassa suddetta sarà applicata sui redditi di natura commerciale e industriale, desunti dalla tabella formata per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, limitatamente alla categoria *B* e al gruppo XXVI della categoria *C*.

Art. 3.

L'aliquota della tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di centesimi novanta per ogni cento lire di reddito netto.

Entro il limite massimo suindicato la Camera sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro l'aliquota effettiva di tassa da imporre nell'anno successivo.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto i redditi netti, inferiori alle cinquecento lire.

Art. 5.

La tassa sarà riscossa con le forme e coi privilegi con cui si riscuotono le imposte dirette dello Stato e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto 30 ottobre 1865, n. MCCCXCVI (p. s.); ed è del pari abrogata qualunque altra disposizione contraria a quelle portate dal presente decreto e dal regolamento suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della imposta generale nel distretto della Camera di commercio e industria di Modena.

TITOLO I.

Accertamento dei redditi tassabili.

Art. 1.

La imposta camerale ha carattere reale, cioè colpisce i redditi dei singoli esercizi industriali e commerciali con riguardo al luogo dove l'esercizio stesso si svolge. Gli esercizi peraltro saranno identificati col nome delle ditte od enti morali che esercitano le varie forme di attività commerciale e industriale.

Art. 2.

Chiunque eserciti industria o commercio in provincia di Modena deve corrispondere alla Camera la imposta dovuta, in relazione al reddito prodotto nella Provincia stessa, tanto nel caso che in uno dei Comuni del Modenese abbia la sede principale degli affari e il domicilio, quanto nel caso che abbia altrove o il domicilio o la sede principale o la maggior parte delle sue agenzie, succursali e uffici di rappresentanza, applicandosi al riguardo il disposto dell'art 46 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 3.

I procuratori ed agenti di ditte estere e nazionali, le agenzie di commercio di qualsiasi specie sono soggetti agli stessi obblighi per l'esercizio da loro rappresentato.

Art. 4.

Al 20 di dicembre di ogni anno la Camera richiederà, a proprie spese, ed entro il 31 gennaio successivo dovrà aver ottenuto dalle Agenzie delle imposte dirette gli elenchi, divisi per Comune, dei contribuenti la imposta di ricchezza mobile per i redditi netti ordinari o straordinari di natura commerciale e industriale inscritti nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della cat. *C*, risultanti dal ruolo principale e dal ruolo suppletivo, serie *A*.

Art. 5.

Tali elenchi dovranno indicare:

a) il numero d'ordine;

b) l'articolo di riferimento al ruolo dei contribuenti la imposta di ricchezza mobile;

c) il cognome e nome dei commercianti o la denominazione della ditta o società;

d) la natura dell'esercizio:

e) il reddito netto accertato agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile per le categorie *B* e *C*;

f) le osservazioni eventuali.

In quest'ultima colonna l'agente delle imposte dovrà indicare la ripartizione dei redditi del contribuente eseguita nei casi e modi di cui la legge 2 luglio 1885, n. 3197, e relativo regolamento 28 agosto 1885, n. 3334, e successivo regolamento 21 luglio 1907, n. 560.

Art. 6.

Le competenze dovute dalla Camera alle agenzie delle imposte dirette per le copie degli elenchi di che sopra saranno determinate in accordo con la intendenza di finanza.

Art. 7.

Le ditte con sede nel distretto camerale di Modena e con esercizi nel distretto di altre Camere del Regno sono tenute a denunciare entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Camera, il reddito netto imputabile alla sede ed ai singoli esercizi, ferma restando alla Camera ogni facoltà di indagine circa l'attendibilità delle denuncie per le eventuali rettifiche.

Identico obbligo spetta alle ditte, sia nazionali che estere (Banche, banchieri, imprenditori, Compagnie di assicurazione, Società ferroviarie, tramviarie, per fornitura di energia elettrica, enti pubblici, ecc. ecc.) aventi esercizi commerciali; industriali, agenzie, rappresentanze, filiali o succursali e uffici similari o una parte qualsiasi del loro esercizio in provincia di Modena e la sede principale nel distretto di altre Camere.

Nella denuncia dovrà risultare chiaramente il reddito netto accertato per l'anno precedente per ognuno degli esercizi, stabilimenti, sedi, agenzie esistenti nel distretto della Camera di Modena, o di quel parziale esercizio in qualsivoglia altra forma tenuto nel medesimo.

Gli industriali che, giusta la legge 2 luglio 1885 e l'art. 76 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sono tenuti a dichiarare alla Agenzia delle imposte del luogo in cui si trova il loro domicilio i redditi particolari di ogni loro stabilimento situato in altro Comune, dovranno attenersi alla ripartizione del reddito quale fu accertata e stabilita a sensi di legge.

Art. 8.

Il contribuente che abbia nel distretto camerale due o più stabilimenti, sedi od agenzie filiali, ma non la casa principale, potrà pagare la imposta camerale complessivamente presso una sola esattoria e in tal caso nella dichiarazione, di cui l'articolo precedente, dovrà indicare in quale Comune intende di eseguire il pagamento della tassa complessiva.

Art. 9.

In difetto delle prescritte dichiarazioni nel termine indicato all'art. 7, la Camera accerterà di ufficio i redditi posseduti nel distretto da quegli esercenti o da quelle società, ditte, ecc., che abbiano la loro sede principale fuori del medesimo e designerà il Comune nel quale si dovrà eseguire il pagamento della tassa attribuita, notificandolo con lettera raccomandata alla ditta interessata.

Art. 10.

I contribuenti tenuti alle speciali dichiarazioni di cui l'art. 7, potranno, non più tardi del 15 gennaio di ogni anno presentarne una nuova per l'anno in corso; nel caso di silenzio, si intenderà confermato il reddito anteriormente accertato, salvo il diritto nella Camera di rettificare d'ufficio l'accertamento.

Art. 11.

La Camera provvederà d'ufficio alla provvisoria fissazione dei redditi degli esercizi industriali in provincia di Modena, non ancora inscritti nei ruoli d'imposta di ricchezza mobile perchè in corso di accertamento o di contestazione, dandone avviso alla Ditta interessata col mezzo di lettera raccomandata.

Art. 12.

Per sindacare la esattezza delle dichiarazioni prescritte agli articoli 7 e 10 e per accertare d'ufficio i redditi non dichiarati o confermati col silenzio, la Camera richiederà tutte le occorrenti notizie alle agenzie delle imposte del distretto o fuori di esso ed alle altre Camere di commercio.

TITOLO II.

Formazione della matricola.

Art. 13.

Ricevuti gli elenchi di cui all'art. 4, ed accertati i redditi dei contribuenti di cui agli articoli 7 e 11, la Camera, entro il 15 febbraio, forma la matricola della imposta, la quale dovrà pubblicarsi per un periodo di 10 giorni all'albo pretorio della Camera, dandosene notizia col mezzo di avvisi da pubblicarsi nei Comuni della Provincia.

Nella matricola saranno indicati: il cognome e il nome del contribuente o la ditta tassata, la natura e il luogo dell'esercizio, il reddito netto accertato agli effetti della tassa camerale e le osservazioni eventuali per gli accertamenti d'ufficio.

Art. 14.

Gli avvisi relativi alle nuove inscrizioni ed alle variazioni in confronto dell'anno precedente saranno trasmessi, entro il 15 febbraio, ai singoli Comuni, per la notificazione agli interessati, giusta il disposto dell'art. 67, 4° comma, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della matricola o dalla notificazione individuale, gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio.

Non sono ammessi ricorsi relativi alla entità del reddito inscritto nella matricola, quando il reddito accertato dalla Camera corrisponde a quello accertato dall'agenzia delle imposte o quando il reddito stesso sia stato stabilito per accordo tra il contribuente e l'ufficio della Camera.

Art. 15.

La decisione sui reclami contro la inscrizione sulla matricola e sui ruoli da stendersi su carta bollata, spetta al Consiglio camerale, sentita l'apposita Commissione.

TITOLO III.

Formazione dei ruoli dei contribuenti.

Art. 16.

Entro la prima quindicina di marzo saranno compilati, in base alla matricola, i ruoli delle partite non contestate o definite,

I ruoli, distinti per Comuni, dovranno indicare, oltre quanto è stabilito per la matricola all'art. 13 del presente regolamento, anche l'ammontare della imposta dovuta da ogni contribuente in base all'aliquota fissata dalla Camera per ogni cento lire di reddito netto.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere, nel termine di un mese dalla pubblicazione, alla Camera di commercio soltanto per la iscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

I reclami prodotti tanto alla Camera quanto al tribunale a sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121, non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 17.

L'aliquota della imposta viene determinata tenendo per base:

a) i redditi complessivi dei contribuenti la imposta di ricchezza mobile per le categorie *B* e *C* accertati per l'esercizio in corso;

b) il complesso delle spese da stanziare nel bilancio preventivo per l'esercizio prossimo. Alla somma stanziata in bilancio per la imposta camerale si aggiungerà il dieci per cento per sopperire alle eventuali cancellazioni e riduzioni in seguito alla pubblicazione dei ruoli.

L'aliquota stessa dovrà essere approvata annualmente dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro contemporaneamente al bilancio di previsione, a termini dell'art. 47 del regolamento 19 febbraio 1911.

Art. 18

Per le operazioni concernenti sia la esecutorietà e la pubblicazione del ruolo, sia il riassunto dei ruoli consegnati per la riscossione agli esattori, valgono le norme stabilite rispettivamente dall'art. 67, sesto capoverso, e dagli articoli 68 e 61 del regolamento preindicato.

Art. 19.

La pubblicazione di cui all'art. 68 del regolamento 19 febbraio 1911 seguirà mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni della Provincia e all'albo camerale di un manifesto col quale sarà notificato al pubblico che negli uffici della Camera stessa o presso i rispettivi Comuni trovansi depositati per 8 giorni i ruoli dei contribuenti, a sensi dell'art. 68 di detto regolamento.

Trascorso tale termine, i ruoli saranno dai sindaci trasmessi per la riscossione ai rispettivi esattori, accompagnati dalla relazione della eseguita pubblicazione, ritirandone ricevuta da inviare alla Camera.

Ruoli suppletivi.

Art. 20.

Entro il mese di agosto di ogni anno le agenzie delle imposte sono tenute, a mente dell'art. 67, secondo alinea del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, a trasmettere i ruoli suppletivi di serie *B* o *C* della imposta di ricchezza mobile, in base ai quali e in analogia alle norme e ai termini indicati negli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento, saranno compilati la matricola suppletiva e il ruolo suppletivo della imposta camerale da sottoporre all'approvazione prefettizia entro il mese di ottobre di ogni anno.

Analoga disposizione è applicabile al ruolo dei contribuenti aventi esercizi, ma non la sede, nel distretto della Camera di commercio di Modena, qualora i redditi dei contribuenti stessi non siano stati accertati dalla Camera nei termini per la inscrizione nel ruolo principale.

Riscossione della imposta.

Art. 21.

La imposta camerale è esigibile in un'unica rata che dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate delle imposte dirette e sarà determinata dalla Camera, quando procederà all'approvazione dei ruoli.

Art. 22.

La cessazione totale o parziale dei redditi che avvenga durante l'anno dà diritto allo sgravio della imposta dal giorno della cessazione.

Per ottenere il rimborso della imposta indebitamente pagata, il contribuente dovrà presentare alla Camera, insieme alla bolletta di pagamento rilasciatagli dall'esattore, il decreto dell'intendente di finanza che abbia riconosciuto la cessazione del reddito e ordinato lo sgravio della relativa imposta sulla ricchezza mobile o quanto meno analoga dichiarazione in carta libera emessa dall'agenzia delle imposte.

Ove non siasi preventivamente ottenuto lo sgravio dalla imposta di ricchezza mobile non si fa luogo a rimborso della imposta camerale.

Il rimborso viene ordinato con decreto del presidente della Camera.

Art. 23.

Gli stampati e tutto quanto occorre per la riscossione della imposta camerale sono a carico degli esattori.

Gli esattori verseranno al ricevitore provinciale, nel termine di legge, l'intero ammontare del ruolo loro consegnato per la riscossione dopo di che la Camera pagherà l'aggio spettante a ciascuno di essi.

L'esattore che non abbia eseguito in termine i dovuti pagamenti, o li abbia effettuati solo in parte, incorrerà nella multa di quattro centesimi per ogni lira non pagata.

Art. 24.

Per ottenere il rimborso delle quote di imposta non riscosse, gli esattori dovranno comprovarne legalmente la inesigibilità nel termine di tre mesi dalla scadenza del pagamento.

Il rimborso viene ordinato con decreto del presidente della Camera.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento saranno applicabili le leggi e i regolamenti e le disposizioni ministeriali vigenti per la riscossione delle imposte dirette dello Stato, oltre a quanto è disposto dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, e dal relativo regolamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 1006 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1903, n. 487, che determina il numero degli ufficiali giudiziari e la ripartizione di essi presso le autorità giudiziarie;

Visti il R. decreto 26 giugno 1910, n. 558, il decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 794, con i quali venne modificata la tabella organica degli ufficiali giudiziari e i decreti Luogotenenziali 22 agosto 1918, n. 1251, e 15 settembre 1918, n. 1504, concernenti la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina;

Ritenuto la necessità di assegnare in pianta al 2° mandamento di Messina un altro ufficiale giudiziario togliendolo al 1° mandamento di detta città ove i tre assegnativi sono esuberanti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli ufficiali giudiziari assegnati in pianta

al primo mandamento di Messina da tre è ridotto a due ed è invece aumentato da uno a due il numero degli ufficiali giudiziari assegnati in pianta al secondo mandamento di detta città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 20 maggio 1912, con cui il Consiglio provinciale di Salerno accoglieva il voto del comune di Atena per la dichiarazione di provincialità del tronco di strada che unisce la interprovinciale Corleto Atena Brienza alla stazione ferroviaria di Atena;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia non vennero prodotti reclami;

Considerato che il tratto di strada di cui si tratta, della lunghezza di m 200, unisce lo scalo ferroviario di Atena alla strada interprovinciale Corleto-Atena Brienza, di cui forma necessaria appendice, per raggiungere quella stazione, ove convergono tutti i prodotti dei numerosi Comuni che si servono della detta provinciale;

Che pertanto tale tronco di strada ha la stessa importanza della interprovinciale per le relazioni industriali, commerciali ed agricole di una estesa regione della Provincia e mette capo ad una ferrovia, per cui ha i requisiti voluti dall'art. 13, lettera *d*), della legge sui lavori pubblici, per essere classificato fra le provinciali;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificato fra le strade provinciali di Salerno il tratto di strada della lunghezza di m. 200 che unisce la interprovinciale Corleto Atena Brienza alla stazione ferroviaria di Atena.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Errata-corrige

Nelle *varianti* alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 26 scorso mese, precisamente a pag. 1780, venne stampato che esse furono approvate col decreto Luogotenenziale 11 marzo 1919, n. 913, *mentre doveva dirsi* 11 *giugno* 1919, n. 913, come qui si rettifica.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella udienza del 21 corrente nel giudizio per la confisca di 692 balle di lana, di 203 pelli salate, di una cassa e di un rotolo di cuoio sequestrati sul piroscafo *Jozsef Agost Fohorczeg*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

Dichiara chiusura l'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio per la confisca di 692 balle di lana, di 203 pelli salate, di una cassa e di un rotolo di cuoio, merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austriaca: *Jozsef Agost Foherczeg* dichiarate sequestrate da questa Commissione con sentenza 25-31 maggio 1916, e manda al segretario della Commissione per la notificazione e pubblicazioni prescritte di cui all'art. 11 del regolamento interno.

Roma, 23 giugno 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il commissario del Governo: *De Notaristefani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.15	—
3.50 % netto (1902) . . .	77 70	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.00	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 giugno 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,03 — Londra 36,78 — Svizzera 146,91 — New York 7,97 — Oro 145,51.

N. B. — *La media dei consolidati pubblicata sotto la data del 22 giugno c. a., deve valere per il giorno successivo 23 giugno 1919.*

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 4 maggio 1919:

Sono approvate le seguenti promozioni e nomine nel personale di concetto, con effetto dal 1° maggio 1919:

Pedoja comm. dott. Armando, referendario di 2ª classe a L. 10,000, nominato referendario di 1ª classe a L. 11,100.

Pedoja grand'uff. dott. Fabio, direttore capo divisione di 2ª classe a L. 8200, nominato direttore capo divisione di 1ª classe a L. 9300.

Verani cav. dott. Verano — Cipriani cav. Mariano — Mirti della Valle cav. dott. Quintilio — Colabattista cav. dott. Alfredo, capi sezione di 2ª classe a L. 6000, nominati capi sezione di 1ª classe a L. 7100.

Pia cav. Mario — Annessi cav. Filippo, primi segretari di 2ª classe a L. 5450, nominati capi sezione di 2ª classe a L. 6000.

Tosti-Croce cav. Nicola — Alessio cav. Ettore, primi segretari di 2ª classe a L. 4900, nominati primi segretari di 1ª classe a L. 5450.

Borghesi Angelo — Maculan Umberto, segretario di 1ª classe a L. 4325, nominati primi segretari di 2ª classe, a L. 4900.

Bertoli dott. Alfredo — De Bartolomei dott. Gio. Batta, segretari di 3ª classe a L. 3175, nominati segretari di 2ª classe, a L. 3750.

Con decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919:

Gallinoni dott. Luigi, segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per la durata di mesi sei, a decorrere dal 4 maggio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 18 maggio 1919:

In tutti i decreti riguardanti la carriera dell'archivista di 1ª classe Sciarretta Gaetano, il cognome è rettificato in quello di Sciarretti, giusta l'atto di nascita.

Gaetano Sciarretti, archivista di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° giugno 1919, col titolo onorifico di archivista capo.

Con decreto Luogotenenziale del 12 giugno 1919:

Il comm. Gustavo Verneau, direttore superiore, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1919, col grado e titolo onorifico di consigliere.

Il comm. Enrico Invernizzi, direttore capo di divisione di 1ª classe è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1919, col grado e titolo onorifico di direttore superiore.

Con decreto Luogotenenziale del 12 giugno 1919:

Il gr. uff. dott. Filippo Mezzetti, consigliere, è nominato presidente di sezione, con l'annuo stipendio di L. 15.300.

Il comm. Federico Zapelloni, ispettore generale di ragioneria nel Ministero del tesoro, è nominato consigliere della Corte dei conti, con l'annuo stipendio di L. 13.200.

Esposito cav. Luigi, primo segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con l'annuo assegno di L. 2997,50, a decorrere dal 1° giugno 1919.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del R. Collegio Ghislieri in Pavia

veduto lo statuto organico del R. Collegio Ghislieri, approvato col R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplementare, e modificato coi RR. decreti 11 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, n. CLV, p. s.; veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII, p. s., e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 7 giugno u. sc., n. 601, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1919-1920 sono vacanti e da conferire otto posti gratuiti di fondazione Ghislieri a giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduca ad una laurea oppure ad un diploma in ingegneria.

II. — Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno in Pavia in epoca da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della R. Università, ed i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

III. — Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al 18 agosto p. v., e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda su carta bollata da lire una, indicando l'attuale loro recapito e la facoltà o scuola della R. Università di Pavia a cui intendono inscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 del giorno 18 agosto p. v., o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

(Per tutte le altre modalità per l'ammissione e per gli esami rivolgersi alla segreteria del Collegio a Pavia).

PARTE NON UFFICIALE

Il trattato di pace con la Germania alle Camere inglese e francese

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni.* — Lloyd George entra nell'aula alle 15 e 3|4 calorosamente applaudito. Quasi tutti i membri della Camera si alzano, salutandolo con acclamazioni incessanti.

Poichè i membri dell'opposizione, liberali e laburisti, rimangono seduti, essi sono invitati dai loro colleghi ad alzarsi. Mac Lean, leader dei liberali, e la maggior parte dei suoi partigiani si levano in piedi. Ciò provoca un movimento di simpatica approvazione. Qualche minuto dopo si alzano anche i deputati laburisti Soltanto un ristretto numero di deputati rimane a sedere.

Si intona allora in coro l'inno nazionale da parte di tutti, tranne che da un solo deputato laburista.

Il pubblico di tutte le tribune, compresi i giornalisti, si unisce alla spontanea manifestazione alla quale mette fine il grido di ripetuti « hurrà! ».

Mac Lean, leader dell'opposizione, si felicita quindi con Lloyd George in termini gratulatori e calorosi dicendo:

« Sono felice di rivedervi in mezzo a noi, dopo aver assolto un cômpito irto di difficoltà e di responsabilità tali, quali mai ebbe ad affrontare un ministro britannico ». (Applausi).

Lloyd George ringrazia e dice:

« Io ho provato dell'inquietudine più volte durante il corso degli ultimi mesi, poichè erano in gioco interessi immensi, ed io temevo che il minimo passo falso, da parte mia, avrebbe potuto pregiudicare l'interesse del nostro paese che noi tanto amiamo ».

Lloyd George dice di aver intenzione di fare giovedì prossimo delle dichiarazioni sul trattato di pace, il quale ha messo fine alla guerra più sanguinosa dell'epoca moderna, guerra che, secondo ogni probabilità, non sarà più ricominciata.

Lloyd George continua il suo discorso dicendo che il trattato che è stato firmato costituisce un documento, il quale contiene clausole della più alta importanza concernenti diversi argomenti.

Un simile trattato, molto probabilmente, non fu mai concluso fino ad ora, sia per il numero e per la potenza delle nazioni interessate, sia per il gran numero degli interessi trattati, sia per la estensione dei territori, sia per il grande fatto, così ricco di promesse per l'avvenire delle nazioni, che è contenuto nel trattato, e che forse cambierà completamente l'aspetto attuale del mondo e darà nuovo impulso ai destini dell'umanità.

Lloyd George soggiunge che ritiene essere preferibile attendere fino a giovedì per fare dichiarazioni in proposito, quando sarà in possesso della copia autentica del grande volume, che metterà a disposizione della Camera, e quando, probabilmente, presenterà un progetto di legge per autorizzare il Governo a ratificare il trattato. Allora, conclude Lloyd George, profitterò per parlare sul contenuto del trattato e sui metodi previsti per l'esecuzione delle sue clausole.

***

PARIGI, 30. — *Senato.* — Al principio della seduta il presidente Dubost ha pronunciato il seguente discorso:

« Il trattato di pace, firmato l'altro ieri a Versailles, è la gloriosa rivincita di quello che ci era stato così duramente imposto quasi mezzo secolo fa.

Il trattato sarà quanto prima trasmesso alla presidenza del Senato e noi lo riceveremo con emozione e fierezza.

Noi lo esamineremo con il sincero desiderio di ritrovarvi le restituzioni, le riparazioni e le garanzie acquistate con la vittoria e con il sangue dei nostri immortali eroi (Vivi applausi).

Qualunque cosa avvenga, noi abbiamo fiducia nella nostra forza restaurata e nell'avvenire del diritto e della giustizia, di cui la nostra patria resterà incrollabile campione.

Viva la Francia! Viva la Repubblica! ». (Applausi unanimi)

Camera dei deputati. — Prima dell'apertura della seduta le tribune sono già affollate.

Clémenceau e tutti i ministri seggono al banco del Governo.

Deschanel apre la seduta e, con voce commossa, dice:

« Avantieri a Versailles, nella Galleria degli specchi, dinanzi agli alleati, presieduti dal capo del Governo francese, là, dove Bismarck proclamò l'Impero tedesco, è stato compiuto un atto che restituisce alla Francia l'Alsazia-Lorena.

Salutiamo i nostri morti! (Tutta la Camera applaude).

Per l'Alsazia-Lorena questa pace è sotto vari aspetti una fine e un principio » (Applausi).

Deschanel soggiunge: « Le Commisioni parlamentari daranno le armi alla nostra diplomazia per l'esecuzione del trattato di pace ». (Tutta la Camera applaude).

Clémenceau sale alla tribuna per presentare il trattato di pace.

La Camera, in piedi, l'acclama. Clémenceau, con voce strozzata dalla commozione, dice:

« Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge concernente la ratifica del trattato di pace con la Germania, che il 28 giugno, a Versailles ha ricevuto le firme dei rappresentanti dei Governi alleati ed associati dell'Intesa, dopo quelle dei plenipotenziari dell'Impero tedesco.

Vi allego le convenzioni anglo-francese e franco-americana.

Non anticiperò la discussione che dovrà svolgersi in questa Camera sulle condizioni del trattato e sullo spirito al quale esso è ispirato.

Tuttavia nell'ora in cui sta per chiudersi il più grande dramma della storia, mentre siamo ancora frementi, per i supremi doveri magnificamente compiuti, il primo slancio delle anime nostre deve essere di speranza tanto per la Francia quanto per l'umanità.

L'ideale della Francia e l'ideale dell'umanità si identificano. Noi possiamo e dobbiamo attestare in tal modo un pensiero comune sotto lo sguardo dei grandi antenati, dei quali siamo fieri di continuare la patria.

Quale gioia senza limite ora che da questa tribuna è finalmente possibile lanciare queste parole definitive per la Francia e per i nostri alleati: L'opera di salvezza del mondo, che era in pericolo di morte, è ormai compiuta.

Ma il vecchio spirito di dominazione guerriera sarà atterrato per sempre alla sola condizione che si rimanga fedeli al dovere.

È venuto il giorno in cui la forza e il diritto, temibilmente separati, devono ricongiungersi per la pace dei popoli nel lavoro. Vogliamo questa pace, come abbiamo voluto la dura guerra. Nulla piegherà la nostra volontà.

Faremo questa pace come abbiamo fatto la guerra, senza debolezze, senza orgoglio teatrale, con ferma decisione di rimanere degni dei grandi morti i quali vollero che la Francia, nelle sue storiche virtù, si protendesse sempre più lontano, sempre più in alto.

È necessario: poichè è appunto verso la Francia che fu diretta l'abominevole oppressione universale, che ora è stata annientata. Per schiacciare il diritto dei popoli liberi alla pienezza della vita si doveva innanzi tutto abbattere la Francia della rivoluzione. Tutto ci è stato domandato; tutto abbiamo dato.

Ed ecco che il diritto trionfante si erge intangibile; ed ecco che la pace del diritto, con tutte le speranze che questa parola suscita, comincia il suo corso.

Di questa pace di grandezza umana non abbiamo che i segni precursori.

Spetta ancora a noi di darne l'esempio e di viverla nel compimento di tutti i grandi doveri, se vogliamo che il nuovo onore, al quale il nostro popolo ha diritto, gli sia attribuito con unanime consenso.

Ma la pace generale non sarebbe che un fallace miraggio se noi non fossimo capaci di vivere in pace con noi stessi, di dare, cioè, come fondamento alla pace con l'estero, la pace all'interno del nostro paese.

Per ciò è certamente necessario dimenticare i vecchi attriti, ma occorre dimenticarli da tutte le parti, poichè se lo spirito di lotta persistesse in un qualsiasi punto, ciò sarebbe tradire la pace civile nel momento in cui vogliamo assicurarla.

La pace all'esterno può essere conquistata in un momento sublime con il sacrificio di tutto ciò che rende la vita preziosa e bella.

All'interno non si ottiene che per mezzo di uno sforzo continuo, fatto con spirito di giustizia superiore, e con un'equa composizione degli impulsi di volontà, di credenze, di pensieri e di interessi tradizionalmente opposti ed alcune volte anche contrari ».

Clémenceau continua poi ricordando i giorni dolorosi del 1871 che lasciarono nel suo cuore una cicatrice che non si è mai chiusa accenna all'opera di rinnovamento della Francia ed esalta i sacrifici fatti dalla nazione in questi ultimi anni.

Le lacrime e i sacrifici, egli dice, ci lasciarono migliori, più alti, più grandi, più completamente francesi. La Francia è in piedi, vivente e forte

Ora tutti all'opera per compiere i doveri di domani che succedono ai doveri di ieri e di oggi.

Clémenceau fa appello all'unione sociale, fondamento della Patria.

Il Governo, egli dice, sostituirà progressivamente l'ordine razionale della pace all'empirismo praticato durante la guerra. Ma i cambiamenti non possono essere fatti d'un colpo.

Clémenceau conclude facendo appello al concorso dei deputati e dice:

« Il vostro concorso non ci è mai mancato. Questa opera di pace sarà compiuta nei modi che voi fisserete. La legge della democrazia vuole che il paese sia il supremo giudice ».

Il discorso di Clémenceau, frequentemente interrotto da applausi, è accolto alla fine da una formidabile ovazione.

Tutti i ministri si felicitano col presidente. I deputati di tutti i partiti, meno i socialisti, sfilano dinanzi al banco del Governo e stringono la mano a Clémenceau.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 29 — Il presidente della Conferenza della pace ha inviato a Damad Ferid pascià, presidente della Delegazione ottomana, la seguente lettera:

Parigi, 29 giugno 1919.

Signor presidente,

Le principali potenze alleate ed associate desiderano ringraziare la Delegazione ottomana per le dichiarazioni che chiese di presentare alla Conferenza della pace.

Tali dichiarazioni sono e continueranno ad essere oggetto dell'esame minuzioso che meritano; però esse toccano interessi estranei a quelli della Turchia e sollevano questioni internazionali la cui soluzione immediata disgraziatamente è impossibile.

Di conseguenza, sebbene il Consiglio desideri procedere rapidamente al ristabilimento definitivo della pace e si renda conto interamente degli inconvenienti che vi sono nel prolungare il periodo di incertezza attuale, tuttavia uno studio approfondito della situazione ha convinto i membri del Consiglio che è inevitabile un certo ritardo.

Il Consiglio ritiene dunque che in queste circostanze, nulla sarà ottenuto con un più lungo soggiorno a Parigi della delegazione ottomana che il governo turco chiese di essere autorizzato di inviare in Francia.

Nondimeno, appena sarà venuto il momento in cui uno scambio di idee sembrerà nuovamente utile per le potenze alleate ed associate, queste non mancheranno di comunicare con il governo ottomano circa i mezzi che sembreranno migliori per raggiungere facilmente e rapidamente un risultato.

Vogliate gradire, ecc.

PARIGI, 30. — Von Haniel e 28 membri della delegazione tedesca

sono partiti stamane alle 7,30 da Versailles per Berlino. La partenza è avvenuta senza che si verificasse nessun incidente.

PARIGI, 30. — Il *Temps* scrive che contrariamente alle voci corse ieri la direzione dei lavori della Conferenza sarebbe affidata non a un Consiglio di dieci ma a un Consiglio di cinque, che sarebbe così composto: Clémenceau, Lansing, Balfour, Tittoni, Makino.

La prima seduta sarebbe tenuta probabilmente domani nel pomeriggio ed il Consiglio dei cinque si occuperebbe fra l'altro del compimento del trattato con l'Austria e della elaborazione del trattato con l'Ungheria, la Bulgaria e la Turchia.

PARIGI, 30. — Secondo i giornali, l'Intesa consegnerà alla fine della settimana alla Delegazione austriaca il testo complementare del trattato di pace relativo alle clausole finanziarie ed economiche.

PARIGI, 30. — L'on. Tittoni ha ricevuto all'Hôtel Castiglione, in due visite successive, il ministro Pichon; quindi ha ricevuto Bratiano.

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà il Re, accompagnato dal generale Giardino e da altri ufficiali superiori, ha visitato ieri, a Padova, la prima fiera campionaria d'Italia, recandosi alle tre sezioni di essa.

Il Sovrano è stato ricevuto dal prefetto comm. Fiorazzo, dal presidente e dal segretario del Comitato e dagli espositori.

Il Re si è soffermato lungamente in numerosi *stands*, mostrandosi ammiratissimo del prodigioso sviluppo raggiunto dalle industrie italiane, esprimendo agli organizzatori il suo compiacimento e le sue congratulazioni per la sapiente e provvida opera svolta, coronata da un brillante successo.

Il Sovrano ha visitato pure la mostra di guerra al teatro Verdi e la mostra settecentesca al palazzo Papafava, ovunque acclamato ripetutamente ed entusiasticamente dalla folla.

Il presidente del Consiglio, on. Nitti, ha ricevuto, ieri l'altro, gli onorevoli Turati, Micheli e Camera, coi quali ha avuto una lunga conferenza in ordine alla riforma elettorale.

Partenza dell'on. Sonnino da Parigi. — Ieri sera è partito da Parigi per Roma l'on. Sonnino, accompagnato dal conte Aldrovandi e dal comm. De Morsier.

Egli è stato salutato alla stazione dagli onorevoli Tittoni, Scialoia, Maggiorino Ferraris, Marconi, dal marchese Imperiali, dal conte Macchi di Cellere, dal conte Bonin-Longare, dal personale dell'Ambasciata, dall'ammiraglio Grassi, dal generale Cavallero, dal commendator De Martino, da tutti i funzionari della delegazione e da molte altre personalità.

L'on. Sonnino si è trattenuto più di un quarto d'ora, molto cordialmente, con tutti i presenti.

Al momento della partenza il commiato è stato commovente.

L'on. Sonnino sereno e sorridente ha risposto dal finestrino del vagone salon ricambiando gli ultimi saluti.

Alla « Dante Alighieri ». — Ieri, nella sede del Consiglio centrale della benemerita « Dante Alighieri », il presidente S. E. Boselli, il vice presidente Bodio e i consiglieri Valli e Scodnik hanno ricevuto la Delegazione di Fiume, ospite da qualche giorno di Roma.

Il presidente rivolse fervide parole di saluto, plaudendo all'opera di italianità, sempreppiù affermata dai fiumani fratelli.

Il terremoto in Toscana e Romagna. — Le notizie pervenute, nella giornata di ieri, dalle regioni dove si estese il terribile fenomeno sismico sono gravi, dolorose. Nel Mugello quei ridenti paesi furono orribilmente devastati e si deplorano vittime.

A Borgo San Lorenzo numerosi edifizi pubblici e case private rovinarono. Mirandola, frazione con 300 abitanti, venne rasa al suolo, e già si sono constatati 10 morti. A Vicchio, uno dei paesi più colpiti, vi sono oltre 40 morti, e molti feriti si vanno estraendo dalle macerie.

Da Firenze partirono per il luogo del disastro il prefetto, conte Olgiati, ed altre autorità con grande quantità di soccorsi, due autocarri con tende, torcie e medicinali, il tutto organizzato dalla Croce Rossa.

Il generale Fara, comandante della divisione, si è recato sul luogo del disastro.

Nella notte si sono verificate altre scosse di terremoto e l'ultima è stata alle ore 7,30 di ieri mattina.

Non appena si ebbe notizia del doloroso avvenimento, il presidente del Consiglio, on. Nitti, impartì d'urgenza disposizioni perchè si fosse provveduto con la massima sollecitudine a larghezza all'opera di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite.

Venne quindi, da parte del ministro dei lavori pubblici, on. Pantano, disposto perchè, oltre tutti i funzionari locali del genio civile, partissero alla volta dei luoghi devastati gli ispettori superiori comm. Lepore e Ferilli con squadre di ingegneri.

Contemporaneamente, di accordo col ministro della guerra, generale Albricci, vennero date disposizioni per l'invio sopra luogo di truppe, tende, viveri, mezzi di trasporto e medicinali.

Ieri mattina partirono in automobile per i luoghi del disastro le LL. EE. il ministro dei lavori pubblici, on. Pantano, quello dei trasporti, on. De Vito, ed il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, on. La Pegna.

Notizie da Firenze recano che tutte le autorità civili, militari ed ecclesiastiche si sono recate nelle località colpite, facendo a gara per portare soccorsi d'ogni genere alle sventurate popolazioni.

I morti da deplorarsi sono a tutt'oggi, nel fiorentino, in complesso, una quarantina, di cui la maggior parte a Vicchio. I feriti sono circa 200, di cui moltissimi leggeri; le case sono addirittura devastate, ovvero gravemente lesionate; quindi costituiscono un continuo pericolo per quelle disgraziate popolazioni.

Un comunicato della Croce Rossa italiana di Firenze, reca:

« Appena avuta notizia del disastro, dal Comitato di Firenze sono immediatamente partiti soccorsi di uomini e *camions*, che durante la notte hanno trasportato feriti all'ospedale di Santa Maria Nuova, in Firenze, dove stamani S. A. R. la Duchessa d'Aosta li ha visitati e confortati, fatta segno all'uscita dal nosocomio, da una commovente dimostrazione di popolo ».

È stato provveduto all'immediato invio di grandi tende capaci di più di venti persone, con i necessari apprestamenti sanitari, e che serviranno a ricoverare e ad assistere quelle popolazioni duramente provate dal nuovo flagello e fra cui non pochi hanno bisogno della assistenza sanitaria perchè feriti.

È stato pure inviato da Roma un larghissimo soccorso di materiali, di viveri e di denari.

Il presidente dell'Associazione, conte Frascara, ha ricevuto stamani, offerta dal sig. Nelson Gay, presidente dell'Italian War Relief Fund of America, la somma di L. 10.000 per il soccorso delle popolazioni, che fu subito trasmessa per una immediata utilizzazione.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Shanghai telegrafa in data 25 corrente:

« Estimazione finale raccolto quantità bozzoli media quantità seta leggermente ridotta per rendita dubbiosa. Qualche distretto quota nuova seta classica 124 base cambio Taels frs. 8,30 ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BASILEA, 30. — Si ha da Stoccarda:

Il presidente dello Stato del Wurtembrg ha accettato le dimissioni del ministro della guerra, Hermann. Non si provvederà alla sostituzione di questo ministro, perchè la costituzione dell'Impero e la legge militare prevedono l'abolizione del Ministero della guerra.

Si ha da Berlino: In conformità della sua domanda di ritiro, il generale Von Falkenhain, ex capo di stato maggiore, è stato collocato a disposizione.

BRUXELLES, 30. — Il giornale *Le Soir* pubblica la seguente informazione, da accogliersi con riserva:

« Questa volta la notizia è certa. Un telegramma da Amsterdam ci annuncia che l'ex-kronprinz è fuggito domenica scorsa da Wieringen o in battello o in automobile ».

SPA, 30. — Una parte della Commissione tedesca per l'armistizio ha lasciato Spa. Il resto partirà fra 8 giorni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.